



Città di Grottammare

Provincia di Ascoli Piceno

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

DELIBERA N. 8 del 26 Gennaio 2023

Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisei**, del mese di **Gennaio**, alle ore **18:20**, in Grottammare, convocato il Consiglio ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 del vigente regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari, si è il medesimo riunito in seduta pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

N. ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	Piergallini Enrico (Sindaco)	X	
2	Baldoni Cristina		X
3	Castelletti Samuela	X	
4	Chiappini Jonathan David	X	
5	Ciocca Antonella		X
6	Fares Stefania	X	
7	Manigrasso Alessandra		X
8	Mosca Alessandra	X	
9	Novelli Stefano	X	
10	Pasquali Maurizio	X	
11	Sciarroni Martina	X	
12	Talamonti Bruno	X	
13	Travaglini Luigi	X	
14	Troli Stefano	X	
15	Valentini Luigi	X	
16	Vespasiani Flavio	X	
17	Vesperini Lorenzo	X	
TOTALI		14	3

Risultano inoltre, senza diritto di voto:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Assenti
Biocca Alessandra	Assessore	X	
Olivieri Manolo	Assessore		X
Pomili Monica	Assessore	X	
Rocchi Alessandro	Vice Sindaco	X	
Rossi Lorenzo	Assessore	X	

Accertato che il numero dei presenti è legale, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del suindicato regolamento, per essere la 1^a convocazione, il sig. STEFANO TROLI, Presidente protempore, ha invitato gli adunati a deliberare in merito all'oggetto.

Numero presenti in aula: 14, Consiglieri e Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Stefania Pasqualini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, a firma della Responsabile dell'Area 5^a Gestione del Patrimonio, Arch. LILIANA RUFFINI, che qui di seguito si riporta:

“Richiamato l'art. 58 del decreto legge n. 112 del 25-06-2008, convertito dalla legge n. 133 del 06-08-2008, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali”, che:

- al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, al fine della redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
- al comma 2 statuisce che l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale;
- al comma 3 stabilisce che gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

Visti:

- l'articolo 26-ter della L.R. Marche n. 34 del 05-08-1992, aggiunto dall'art. 1 della L.R. Marche n. 2 del 21-01-2011, ai sensi del quale il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti ovvero comporti modifiche volumetriche di tali beni superiori al 10 per cento dei volumi previsti dallo strumento urbanistico generale, costituisce variante allo strumento urbanistico generale medesimo ed è sottoposto alla verifica di conformità da parte della Provincia competente, ai sensi dell'articolo 26 della medesima L.R. 34/1982;
- l'articolo 7, comma 5, del D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito dalla legge n. 125 del 06.08.2015, ai sensi del quale il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito;

Considerato che l'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. all'art. 8.2 parte seconda prevede, altresì, che “Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP. La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.”;

Richiamato l'art. 1 - comma 866, della L. 205/2017 che, tra gli altri, prevede: “Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento”;

Vista la ricognizione del patrimonio dell'Ente, effettuata dall'Area 5^a Gestione del Patrimonio sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, aggiornata sulla base dei processi di acquisto e vendita immobiliare, nonché della documentazione trasmessa periodicamente dai vari Servizi competenti;

Considerato che in tutti i casi in cui risultino particelle catastali da alienarsi solo parzialmente, le precise superfici oggetto di trasferimento verranno definite a seguito dei necessari frazionamenti catastali,

comportando il conseguente ed eventuale adeguamento dei valori dei beni in funzione della superficie catastale finale, fermo restando il valore unitario iniziale di riferimento;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10-01-2023 ad oggetto "Approvazione del Piano delle alienazioni 2023";

Dato atto che l'articolo 42, comma 2, lettera l) del Tuel 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

Visto il provvedimento sindacale n. 2 del 12-01-2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile di Area e titolare di posizione organizzativa;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18-08-2000, n. 267;

Visto il Regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 16-09-1998, per quanto compatibile con la normativa vigente;

PROPONE

1. Di approvare il Piano delle alienazioni immobiliari, a firma della Responsabile dell'Area V, arch. Liliana Ruffini, allegato alla presente sotto la lettera "A";
2. Di prendere atto che in tutti i casi in cui risultino particelle catastali da alienarsi solo parzialmente, le precise superfici oggetto di trasferimento verranno definite a seguito dei necessari frazionamenti catastali, comportando il conseguente ed eventuale adeguamento dei valori dei beni in funzione della superficie catastale finale, fermo restando il valore unitario iniziale di riferimento;
3. Di dare atto che il piano medesimo sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni e che contro l'iscrizione del bene nel piano è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi altri rimedi di legge;
4. Di stabilire che le singole vendite dovranno essere effettuate nell'osservanza del vigente regolamento comunale per l'alienazione dei beni immobili comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16/09/1998.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE DEL PATRIMONIO
Dott. Arch. Liliana Ruffini"

Sentita l'introduzione del punto all'ordine del giorno effettuata dal Presidente del Consiglio STEFANO TROLI, il quale dà la parola all'assessore Alessandro Rocchi per la relazione, come riportato nella trascrizione della registrazione della seduta;

Sentita l'illustrazione del relatore assessore Alessandro Rocchi, come riportata nella trascrizione della registrazione della seduta;

Sentiti gli interventi del consigliere Lorenzo Vesperini e del sindaco Enrico Piergallini, come riportato nella trascrizione della registrazione della seduta;

Esce l'assessore Alessandra Biocca.

Entra il consigliere Antonella Ciocca. Numero presenti in aula: 15, Consiglieri e Sindaco.

Visto il Verbale n. 1 del 20.01.2023 della 1^ Commissione Consiliare Consultiva "Risorse Economiche e Macchina Comunale", che ha trattato l'argomento, depositato agli atti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della richiamata proposta, espressi ai sensi dell'art. 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000;

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Sindaco e Consiglieri

PRESENTI:15 (assenti i consiglieri Baldoni e Manigrasso)

ASTENUTI:0

VOTANTI:15

Voti FAVOREVOLI:11

Voti CONTRARI:4 (consiglieri Ciocca, Pasquali, Valentini e Vesperini)

Constatato l'esito della votazione,

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta del Responsabile dell'Area 5^ Gestione del Patrimonio, Arch. LILIANA RUFFINI, e pertanto:

1. Di approvare il Piano delle alienazioni immobiliari, a firma della Responsabile dell'Area V, arch. Liliana Ruffini, allegato alla presente sotto la lettera "A";
2. Di prendere atto che in tutti i casi in cui risultino particelle catastali da alienarsi solo parzialmente, le precise superfici oggetto di trasferimento verranno definite a seguito dei necessari frazionamenti catastali, comportando il conseguente ed eventuale adeguamento dei valori dei beni in funzione della superficie catastale finale, fermo restando il valore unitario iniziale di riferimento;
3. Di dare atto che il piano medesimo sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni e che contro l'iscrizione del bene nel piano è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi altri rimedi di legge;
4. Di stabilire che le singole vendite dovranno essere effettuate nell'osservanza del vigente regolamento comunale per l'alienazione dei beni immobili comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16/09/1998.
5. Di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di propria competenza:
 - alla Responsabile dell'Area 5^ Gestione del Patrimonio.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riconoscendone i motivi di urgenza;

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Sindaco e Consiglieri

PRESENTI:15 (assenti i consiglieri Baldoni e Manigrasso)

ASTENUTI:0

VOTANTI:15

Voti FAVOREVOLI:11

Voti CONTRARI:4 (consiglieri Ciocca, Pasquali, Valentini e Vesperini)

Constatato l'esito della votazione,

DELIBERA

Di rendere il presente atto, riconosciutane l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo del 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PRESIDENTE

STEFANO TROLI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa STEFANIA PASQUALINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.